TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 331

Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le persone rivestite dell'autorita' o incaricate della direzione o vigilanza, sono tenute a far osservare al loro dipendenti le disposizioni di questa legge, per la cui violazione e' stabilita la pena dell'ammenda.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	III — Disposizioni comuni al contrabbando, alle contravvenzioni, agli illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-331-obbligazione-civile-in-dipendenza-di-contravvenzioni-doganali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it